

MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ

Art. 3 - Testo vigente	Art. 3 - Testo modificato
<p>ARTICOLO 3 – PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA'</p> <p>1. Il Consiglio delibera la progressione di carriera all'esito del processo di valutazione di cui agli articoli 42 e seguenti del Regolamento del personale, applicando i criteri di cui al successivo articolo 4.</p> <p>2. La delibera del Consiglio, di cui al comma 1, è adottata su proposta motivata del Segretario generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base delle valutazioni annuali predisposte dal Nucleo di valutazione, dell'apporto che il singolo dipendente ha fornito nel conseguimento degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio e/o dalle relazioni predisposte da altre amministrazioni sull'attività svolta presso di loro dal dipendente.</p> <p>3. Il Consiglio approva, entro il 31 ottobre del primo anno del biennio di valutazione, il piano di progressione di carriera con il quale è stabilito lo stanziamento massimo di bilancio destinato a finanziare i passaggi di livello stipendiiale o di qualifica, da attribuire alla fine del biennio di riferimento, a partire da quello 2017/2018. Detto piano può essere aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio.</p>	<p>ARTICOLO 3 – PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA'</p> <p>1. Il Consiglio delibera la progressione di carriera all'esito del processo di valutazione di cui agli articoli 42 e seguenti del Regolamento del personale, applicando i criteri di cui al comma 2 ed i parametri di cui al comma 4.</p> <p>2. La delibera del Consiglio, di cui al comma 1, è adottata su proposta motivata del Segretario generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base delle valutazioni annuali predisposte dal Nucleo di valutazione o, per il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni pubbliche, sulla base delle relazioni predisposte da dette Amministrazioni. Per le progressioni di qualifica o per le progressioni che attribuiscono più di due livelli stipendiali verrà valutato l'apporto che il singolo dipendente ha fornito nel conseguimento degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio.</p> <p>3. Il Consiglio approva, entro il 31 ottobre del primo anno del biennio di valutazione, il piano di progressione di carriera con il quale è stabilito lo stanziamento massimo di bilancio destinato a finanziare i passaggi di livello stipendiiale o di qualifica, da attribuire alla fine del biennio di riferimento, a partire da quello 2017/2018. Detto piano può essere aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio.</p> <p>4. I parametri di attribuzione delle progressioni di carriera e la loro correlazione con l'entità della progressione, nel rispetto del piano di cui al comma 3, sono deliberati dal Consiglio, con riferimento al biennio oggetto di valutazione e sulla base degli accordi sindacali <i>pro tempore</i> vigenti.</p>

Art. 4 - Testo vigente	Art. 4 - Testo modificato
<p>ARTICOLO 4 – CRITERI PER LE PROGRESSIONI STIPENDIALI E DI QUALIFICA</p> <p>1. Tenuto conto delle disponibilità di bilancio, ai dipendenti delle aree dirigenti, funzionari e operativi che abbiano conseguito nel biennio di riferimento una valutazione media pari a 98 è riconosciuto un passaggio di livello stipendale.</p> <p>2. Il Consiglio, tenuto conto dello stanziamento di bilancio di cui all'art. 3, comma 3, può disporre la progressione di carriera, consistente: a) nel passaggio da un livello stipendale a quello immediatamente superiore a favore dei dipendenti che abbiano conseguito, nel biennio di riferimento, un punteggio minimo di 80 risultante dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite in ciascuno dei due anni; b) nel passaggio di due livelli stipendiali ai dipendenti che abbiano conseguito, nel biennio di riferimento, un punteggio minimo di 90 risultante dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite in ciascuno dei due anni; c) nel passaggio da una qualifica a quella superiore, a prescindere dal livello stipendale di provenienza, ai dipendenti che abbiano conseguito un punteggio pari a 100 in ciascuno dei due anni del biennio di riferimento.</p>	<p>ARTICOLO 4 – CRITERI PER LE PROGRESSIONI STIPENDIALI E DI QUALIFICA</p> <p>Articolo soppresso.</p>